



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.32 DEL 30 giugno 2017

OGGETTO:

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 4 LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARTABIA GIAN LUIGI - Sindaco	Sì
2. LISTA LUCIANO - Vice Sindaco	Sì
3. BROLI CHIARA - Assessore	Sì
4. TURCONI ELISABETTA - Consigliere	Sì
5. DOSSO LUCA - Assessore	Sì
6. ROSSI ERCOLE - Consigliere	Sì
7. CAMPANELLA MARZIA - Assessore	Sì
8. FAGIOLI CRISTIANO - Consigliere	Sì
9. MELIS VALENTINA - Consigliere	Sì
10. PACCHIONI DEBORA - Consigliere	Sì
11. CODIGNONI ROMINA - Consigliere	Sì
12. FRANCO CLAUDIO - Consigliere	Sì
13. PAGANI GIORGIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale QUAGLIOTTI dr. ANGELO .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CARTABIA GIAN LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 4 LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e smi che dispone che gli Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e smi che stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- l'art. 37, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che *"... Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica..."*;
- l'art. 37, c. 4 del Decreto sopra citato, il quale prevede che *"... Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56..."*;

Atteso che:

- attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse, e quindi, un conseguente risparmio, concentrando in un'unica struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti:

Visto lo schema di convenzione pervenuto dal Comune di Saronno relativo alla "Convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016" già sottoscritto tra i Comuni di Saronno, Ceriano Laghetto e Caronno Pertusella;

Ritenuto opportuno aderire alla convenzione di cui sopra che regola le funzioni e i compiti della Centrale di Committenza, testo che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale (All. A);

Dare atto, altresì, che il Comune di Saronno è individuato quale capofila e che nello schema di Convenzione la sede della Centrale Unica di Committenza è istituita presso il Comune di Saronno;

Ritenuto lo schema di convenzione sopracitato meritevole di approvazione;

Visto il TUEL 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di aderire alla Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., già istituita tra il Comune di Saronno, il Comune di Ceriano Laghetto e il Comune di Caronno Pertusella;
- 3) Di dare atto, altresì, che il Comune di Saronno è individuato quale capofila e che nello schema di convenzione la sede della Centrale Unica di Committenza è istituita presso il Comune di Saronno;
- 4) Di approvare la bozza di convenzione, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenente le funzioni, le attività ed i rapporti tra gli Enti aderenti (All. A);
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Saronno, Ceriano Laghetto e Caronno Pertusella per quanto di competenza;
- 6) Di dare mandato al Sindaco pro tempore di sottoscrivere l'allegata convenzione;

con separata votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 30/06/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

SEGUONO gli interventi;

omissis

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata;

Rilevato che lo schema di convenzione sottoposto ad approvazione risulta essere quello pervenuto dal Comune di Saronno che, come Comune capofila dell'aggregazione, si è assunto il ruolo di coordinatore del testo definitivo della "Convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016" e successivamente gestirà la fase della sua formale sottoscrizione tra i rappresentanti legali degli Enti aderenti;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 9 - astenuti n. == - contrari n. 4 (Gruppo ViviCislago – Pagani Giorgio) espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 4 LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. " come sopra trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto.

<p>IL PRESIDENTE Firmato digitalmente CARTABIA GIAN LUIGI</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE Firmato digitalmente QUAGLIOTTI dr. ANGELO</p>
---	--

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 32 DEL 30/06/2017

CITTA' di SARONNO

Provincia di Varese

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER
L'ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 4 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50**

L'anno duemila, il giorno del mese di presso la sede del Municipio di SARONNO;

TRA

1. la Stazione Appaltante Comune di SARONNO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza della Repubblica n. 7 – Saronno (VA), il quale interviene del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 21 aprile 2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
2. la Stazione Appaltante Comune di CERIANO LAGHETTO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza Lombardia – Ceriano Laghetto (MB), il quale interviene del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 aprile 2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
3. la Stazione Appaltante Comune di CARONNO PERTUSELLA, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza Aldo Moro n. 1 – Caronno Pertusella (VA), il quale interviene del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 19 aprile 2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
4. la Stazione Appaltante xxxxxxxxxxxxxxxx, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza xxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxx (VA), il quale interviene del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. xxx del xxxxxxxxxxxxxxxx esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

- l'art. 3, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- l'art. 3, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 individua le «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

- 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- l'art. 3, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 individua le «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- l'art. 37, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 stabilisce che:
 - 4. *Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*
- il comma 1 dell'art. 37 del su richiamato D. Lgs. 50/2016 ha stabilito altresì che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- la suddetta normativa, con la previsione delle centrali uniche di committenza, intende assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- che, in attuazione della predetta normativa, le Stazioni Appaltanti sopra indicate, intendono costituire una Centrale di Committenza.

Si rende, pertanto, necessario disciplinare in modo puntuale i compiti attribuiti alla Centrale di Committenza da parte dei singoli Enti che hanno aderito, sia in relazione alle effettive necessità dei medesimi che delle risorse umane e finanziarie disponibili, mediante apposita convenzione.

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è la costituzione di un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni, attività e servizi denominato Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC).
3. La presente convenzione disciplina la gestione, in forma associata tra le Stazioni Appaltanti aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini **specificati** negli articoli seguenti in **attuazione** di quanto **previsto** dall'art. 37, **comma** 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La gestione associata ha le seguenti finalità:
 - a) **garantire** il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte in rapporto all'economicità e all'efficacia;
 - b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
 - c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
 - d) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace.

ART. 2

UFFICIO COMUNE OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LE STAZIONI APPALTANTI ASSOCIATE

1. E' istituito presso il Comune di Saronno un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Le singole Stazioni Appaltanti (di seguito s.S.A.) si avvalgono, nel rispetto della normativa vigente, dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
3. Le singole Stazioni Appaltanti associate possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. L'Ufficio organizzato dal Comune di Saronno quale comune capofila della Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi delle singole Stazioni Appaltanti facenti parte la CUC saranno utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti della Stazione Appaltante in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
5. Gli associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

ART. 3

COMPETENZE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

1. Il Comune di Saronno, in qualità di Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza (CUC), cura la gestione delle seguenti procedure di gara per gli enti associati:
 - a. procedure di acquisizione di servizi e forniture mediante cd. "procedura aperta, ristretta o negoziata", fatta eccezione per le acquisizioni di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
 - b. tutte le procedure di acquisizione di lavori mediante cd. "procedura aperta, ristretta o negoziata".
2. In particolare, sono di competenza della Centrale di Committenza:

- a) l'acquisizione del CIG ed **effettuare** dopo l'**approvazione** della **proposta** di aggiudicazione, la richiesta di migrazione del CIG dalla CUC alla Stazione Appaltante;
- b) la redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, sulla scorta delle **indicazioni** fornite con la determina a contrarre e relativo Capitolato, adottata dal Responsabile del servizio della Stazione **Appaltante** convenzionata;
- c) gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in **tutte** le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e la verifica del possesso dei requisiti in ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa;
- d) la nomina della commissione giudicatrice, ove prevista;
- e) la **proposta** di aggiudicazione della gara e l'adozione degli atti a tal fine necessari;
- f) la trasmissione alla singola Stazione Appaltante interessata delle risultanze della gara e di tutta la documentazione necessaria per la redazione della determina di aggiudicazione ad efficacia differita e per gli adempimenti conseguenti;
- g) la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione con le modalità previste per la pubblicazione del bando, a seguito della comunicazione degli estremi della determina di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante interessata;
- h) la gestione di eventuali **contenziosi** insorti in relazione alla **procedura** di affidamento, ivi compreso la predisposizione di atti e relazioni riportanti elementi tecnico-giuridici rilevanti per la difesa in giudizio;
- i) la cura di ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'**ottimizzazione** delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

ART. 4

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGREGATI

1. La CUC, qualora si ravveda la necessità di provvedere ad acquisire lavori, beni e/o servizi analoghi a favore di più Stazioni Appaltanti, provvede all'individuazione degli **stessi** per i quali poter attivare un'unica procedura di acquisizione, ne propone l'accorpamento alle Stazioni Appaltanti interessate e, con la formale autorizzazione degli **stessi**, provvede all'esperimento di una specifica procedura di gara per individuare gli operatori economici ai quali le Stazioni Appaltanti dovranno rivolgersi per l'esecuzione della fornitura/servizio.
2. Per dette gare, la CUC collabora:
 - all'individuazione dei lavori/fornitura/servizio complessivi, sulla base dei fabbisogni delle singole Stazioni Appaltanti;

- all'individuazione del RUP della procedura di acquisizione;

e di seguito procede:

- alla verifica del Capitolato Speciale e dello **Schema** di contratto d'appalto all'uopo redatti dal gruppo tecnico istituito per il caso e composto da **rappresentanti** delle Stazioni **Appaltanti** associate, con formulazione di **eventuali** correttivi da apportare;
- alla predisposizione della documentazione di gara;
- all'eventuale valutazione, con le Stazioni Appaltanti coinvolte, della documentazione di gara predisposta;
- all'espletamento della procedura di gara;
- alla **verifica** dei requisiti di partecipazione dichiarati in gara dall'**aggiudicatario** provvisorio della procedura;
- alla **predisposizione** della determinazione di proposta di aggiudicazione.

3. L'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del contratto restano in capo alla singola Stazione Appaltante.

ART. 5

LAVORI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. Per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dall'articolo 163 del D.Lgs. 50/2016, le procedure sono espletate a cura del **Responsabile** del procedimento nominato dalla singola Stazione Appaltante o dal tecnico che interviene per primo sul luogo.

ART. 6

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE SPESE ECONOMICHE

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economiche, intendendosi come tali le "minute spese" comportanti una relazione diretta tra l'ordinante e il fornitore/prestatore di servizi che non è formalizzato da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all'acquisto (**scontrino/ricevuta/fattura**).

ART. 7

GESTIONE DELLE PROCEDURE D'APPALTO

1. L'affidamento alla Centrale Unica di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:

- la nomina diretta del Responsabile Unico del Procedimento per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione dell'appalto e la delega alla Centrale Unica di Committenza per l'affidamento dell'appalto.
 - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza, derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
 - il quadro economico che dovrà comprendere gli incentivi di cui all'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
 - gli allegati relativi ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al Capitolato Speciale d'Appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici della Stazione Appaltante aderente.
2. La Centrale Unica di Committenza predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle Stazioni Appaltanti aderenti.
- Dopo l'atto contenente la proposta di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza consegna alla Stazione Appaltante aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
3. Compete in ogni caso alla Stazione Appaltante aderente:
- la comunicazione per l'esercizio finanziario successivo al Responsabile della CUC dei fabbisogni di lavori beni e servizi riferiti alla rispettiva Stazione Appaltante;
 - la nomina diretta del Responsabile Unico del Procedimento per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - le attività di individuazione delle opere da realizzare;
 - la redazione e l'approvazione dei progetti esecutivi e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto redatto dalla Stazione Appaltante;
 - la trasmissione del verbale di validazione dei progetti di lavori ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

- adottare gli atti necessari alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
 - acquisire e **trasmettere** il Codice Unico di Progetto (CUP), se previsto;
 - l'adozione della determina a contrarre e la relativa trasmissione;
 - **procedere** al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - valutazione delle giustificazioni delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
 - la stipula del **contratto** d'appalto;
 - l'affidamento della direzione dei lavori e dell'eventuale collaudo in corso d'opera;
 - redigere eventuali varianti in corso d'opera;
 - tutti gli adempimenti connessi alla **corretta** esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
 - comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni **previste** dalla normativa vigente.
4. Laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento e/o rettifica, la competenza è della Centrale Unica di Committenza.
5. Dopo l'avvenuta proposta di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza consegna alla Stazione **Appaltante** aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara per la successiva stipula del contratto.
6. Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti intercorrenti tra Stazione Appaltante convenzionata ed appaltatore sono di competenza esclusiva dell'ente convenzionato **rimanendovi** la centrale di committenza estranea.

ART. 8

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Il Comune di Saronno viene individuato come comune capofila della centrale unica di committenza.
2. Il responsabile della centrale unica di committenza, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, è nominato dal Sindaco del comune capo convenzione.

3. Le singole Stazioni Appaltanti associate si impegnano ad **indicare** un proprio **referente** cui la CUC potrà fare riferimento. Individuano altresì tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività di esperti nell'**ambito** delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure di gara nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta **economicamente** più **vantaggiosa**.
4. La centrale unica di committenza, di concerto con le Stazioni Appaltanti aderenti, individua i dipendenti da inserire nella struttura d'ufficio, anche avvalendosi di distacchi di **personale** delle Stazioni Appaltanti, in forma temporanea o per un numero limitato di ore.
5. L'**aggiornamento** e la formazione del personale messo a disposizione della CUC viene organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative della struttura stessa.

ART. 9

CONFERENZA DEI SINDACI/PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione ed è composta dai Sindaci/Presidenti delle Stazioni Appaltanti aderenti o da loro delegati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Saronno o, in sua assenza, da un suo delegato.
2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di almeno tre Sindaci o Presidenti delle Stazioni Appaltanti convenzionate.
3. Le adunanze della conferenza sono valide se intervengono almeno i due terzi più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Funge da Segretario il Responsabile della Centrale di Committenza.

ART. 10

RAPPORTI FINANZIARI

1. Le risorse finanziarie e le risorse umane per la gestione associata della CUC sono a carico del Comune di Saronno e delle altre Stazioni Appaltanti in ragione delle procedure di gara intraprese.
2. Le somme a carico delle Stazioni Appaltanti aderenti saranno individuate nei quadri **economici** di progetto, alla voce "spese generali", e copriranno i seguenti costi:

- a. Apertura del CIG;
 - b. Spese per la pubblicazione degli atti di gara, dove non rimborsata dagli aggiudicatari;
 - c. Rimborso delle spese per le risorse umane impegnate nelle attività della CUC e per le spese generali sostenute;
 - d. Eventuali oneri per i membri esterni della commissione di gara nominata dalla CUC;
 - e. Incentivi di cui all'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
3. L'ammontare delle somme di cui al precedente comma 2 lettera c), è preventivamente individuato nella misura dello 0,25% della somma posta a base di gara.
4. Il reale corrispettivo, è determinato a consuntivo di ciascun anno solare in base al costo effettivo delle spese di cui al comma 2 lettera c), da **ripartire** proporzionalmente agli importi posti a base di gara degli appalti espletati per le singole Stazioni Appaltanti. Tale corrispettivo non potrà in ogni caso essere superiore allo 0,5% di tali importi a base di gara.
5. L'ammontare delle somme di cui al precedente comma 2 lettera e), è da definirsi secondo il Regolamento che ciascuna Stazione Appaltante procederà ad adottare sulla base di un testo tipo preliminarmente discusso e condiviso, nelle sue linee generali, tra tutte le Stazioni Appaltanti aderenti.
6. La Centrale Unica di Committenza trasmette alle singole Stazioni Appaltanti il rendiconto economico annuale dell'attività per ciascun esercizio finanziario di cui ai commi 3 e 4, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le Stazioni **Appaltanti** provvedono al rimborso entro 90 gg. dal ricevimento del rendiconto.
7. I comuni fondatori della Centrale Unica di Committenza (Saronno e Ceriano Laghetto) non saranno tenuti alla corresponsione del conguaglio di cui al precedente comma. Tale importo non sarà addebitato agli altri enti partecipanti.

ART. 11

DEFINIZIONE DELLE **CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di **eventuali** controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Le parti convengono che l'eventuale risarcimento dei danni derivante dal contenzioso sia così distribuito:

- Il comune di Saronno risponde degli eventuali errori commessi nella fase di espletamento delle procedure di gara;
 - La Stazione Appaltante aderente risponde dei danni cagionati da errori, omissioni o insufficienti informazioni contenuti negli atti e nella corrispondenza trasmessi alla CUC.
- E' fatta salva la rivalsa di legge sui soggetti cui il danno possa attribuirsi a titolo di dolo o colpa grave.
3. Qualora le Stazioni Appaltanti associate non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie, sono devolute alla competenza del Foro di Busto Arsizio. E' escluso l'arbitrato.

ART. 12

DURATA

1. La presente convenzione ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte delle Stazioni Appaltanti aderenti. Potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo delle stesse.
2. Nel periodo di durata di cui sopra, è conferita in esclusiva alla Centrale Unica di Committenza l'affidamento degli appalti di ciascuna Stazione Appaltante, salvo casi particolari valutabili di volta in volta.

ART. 13

RECESSO

1. Previa adozione di specifico atto deliberativo, è sempre possibile recedere in 15 (quindici) giorni dalla presente convenzione qualora l'uscita non comporti lo scioglimento della CUC. In caso contrario con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni al Comune capofila.

ART. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti convenzionati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme nel Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.
2. Le clausole della presente convenzione recanti riferimenti alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.
3. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 2 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci/Presidenti provvederà alla revisione delle clausole che dovessero risultare non più applicabili. Il verbale della Conferenza dei Sindaci sarà ratificato dalle Giunte Comunali/Consigli di Amministrazione delle singole Stazioni Appaltanti.

ART. 16

REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto il